

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 29 gennaio 1891, Pensa c. Giunta prov. di Como.

Elezioni amministrative — Ricorso alla Giunta provinciale amministrativa — Notificazione — Interessati (L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 90). **Elezioni amministrative — Seggio provvisorio diventato definitivo — Segretario** (L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 67, 68, 69).

La notificazione del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa contro la deliberazione del Consiglio comunale in materia di elezioni, prescritta dall'art. 90 capov. 5 della legge com. e prov., deve farsi a coloro che hanno un interesse diretto nel giudizio, come sono i consiglieri dei quali si contesta l'elezione, non alle persone che vi abbiano soltanto un interesse generale, qual è quello degli elettori che anteriormente proposero ricorso allo stesso Consiglio comunale.

L'ufficio provvisorio per le elezioni comunali, costituito a tenore dell'art. 67 della citata legge e diventato definitivo nel caso preveduto del successivo art. 68, funziona regolarmente anche se non abbia provveduto alla nomina del segretario, quando di questo faccia le veci uno dei membri dell'ufficio stesso. (1)

La Sezione, ecc. — Attesochè i ricorrenti sostengono essere nullo il reclamo proposto, anche da due dei consiglieri eletti, alla Giunta provinciale amministrativa di Como, perchè non fu fatta a loro, che si qualificano parti interessate, la notificazione giudiziaria ai termini dell'art. 90 della legge com. e prov. Sulla quale deduzione è da considerare che la legge con il citato art. 90 ha voluto proteggere non un *interesse generale*, che un qualsiasi elettore può avere nei risultati dell'elezione, ma un *interesse diretto*, come quello dei consiglieri eletti, cui importa mantenere la posizione giuridica già riconosciuta. Infatti, per la letterale disposizione dello art. 90 non possono altrimenti qualificarsi parti interessate se non coloro senza cui una controversia non può dirsi legalmente contestata, perchè un loro interesse particolare cade in contestazione. Nè l'interesse dell'elettore quando produce reclamo al Consiglio comunale si muta in interesse diretto, perchè non si possono parificare condizioni giuridiche totalmente diverse, quale è quella di un elettore e l'altra di chi è in possesso di un ufficio, di coloro che hanno un interesse generale e di quelli che lo hanno particolare e diretto. Per gli uni basta il diritto di reclamo innanzi alle varie giurisdizioni amministrative; per gli altri, oltre al diritto di reclamo, è indispensabile la garanzia di essere messi in grado di far valere le proprie ragioni mediante la notificazione giudiziaria.

In conseguenza i consiglieri eletti che reclamarono alla Giunta provinciale amministrativa non avevano l'obbligo di notificare giudiziariamente, il reclamo da loro prodotto al Pensa e compagni.

Attesochè i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 67 della legge com. e prov., perchè l'ufficio, definitivo, il quale si costituì in esecuzione dell'art. 68, doveva essere assistito da un segretario.

Che l'art. 69 riconosce legittima la costituzione dell'ufficio provvisorio, quando al presidente si uniscono i due elettori più anziani di età e i due più giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori, e l'ufficio così composto procede alle operazioni senza il concorso dell'opera di un segretario, che non è dalla legge richiesto. Però, verificandosi il caso previsto dall'art. 68, cioè la mancanza di almeno 15 elettori sino alle 10 antimeridiane, l'ufficio provvisorio, tale qual è costituito, diventa per disposizione di legge definitivo. In conseguenza non si può impugnare la legalità della costituzione dell'ufficio che per l'art. 68 diventa definitivo, se l'ufficio provvisorio era legalmente composto.

Che gli inconvenienti addotti dai ricorrenti non hanno valore, perchè le operazioni contemplate nell'art. 76 possono regolarmente compiersi dall'ufficio composto di cinque, dovendo uno degli scrutatori, che in tal caso funge le veci di segretario, rendere pubblico il numero dei voti riportati da ciascun

candidato. Il quale concetto è confermato dall'art. 68, il quale riconosce la validità delle operazioni elettorali eseguite alla presenza di tre membri almeno dell'ufficio.

Che l'art. 83 nulla aggiunge alla tesi dei ricorrenti, perchè esso non prescrive altro che la firma del verbale, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio che diventa definitivo; e se l'ufficio che diventa definitivo è composto di cinque, l'art. 83 in tal caso altro non richiede che la firma di coloro che legalmente composero l'ufficio.

Per questi motivi, ecc.